

R4 - QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

4.1

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore **Generalità**

Nel **rigo RF1**, campo 1, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007. In caso di esercizio di più attività, il codice da indicare sarà quello relativo all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel rigo RF1, i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

- 1 - inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 2 - cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 3 - ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (tale codice può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti interessati dall'esclusione dagli studi di settore);
- 4 - ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro ovvero, in caso di esclusione dall'applicazione dei parametri, superiore a 5.164.569 euro;
- 5 - periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione ordinaria;
- 6 - periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- 7 - altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività;
- 8 - periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi (fattispecie valida solo per i soggetti che svolgono un'attività rientrante nell'ambito di applicazione dei parametri);
- 9 - determinazione del reddito con criteri "forfetari";
- 10 - incaricati alle vendite a domicilio;
- 11 - classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata;
- 12 - modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore.

Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività.

L'art. 1, comma 16, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificando l'art. 10 della legge n. 146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclusione la cessazione e l'inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l'inizio dell'attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

Inoltre, il comma 23, dell'art. 1, della citata legge n. 296 del 2006, modificando l'art. 10 della legge n. 146 del 1998, ha sancito che, per i soggetti nei cui confronti trovano applicazione gli studi di settore, non costituisce causa di esclusione un periodo d'imposta diverso dai dodici mesi.

Per tanto, per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all'applicazione degli studi di settore e dei parametri nonché alla compilazione dei relativi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi:

- a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l'attività e che successivamente l'hanno nuovamente iniziata entro sei mesi dalla data di cessazione;
- b) i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.
- c) i soggetti che hanno un periodo d'imposta diverso dai dodici mesi (fattispecie rilevante esclusivamente per gli studi di settore).

Non costituisce, comunque, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore.

In riferimento al codice 7, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:

- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

- b) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

- c) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;

- d) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di attività professionali, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari.

ATTENZIONE

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore deve essere compilato anche:

1 - dai contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000;

2 - dai contribuenti che dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell'attività, liquidazione ordinaria, ovvero di non normale svolgimento dell'attività.

Per i contribuenti di cui al punto 1, la compilazione dell'allegato è necessaria al fine di raccogliere le relative informazioni utili ai fini dell'elaborazione degli studi di settore applicabili anche ai contribuenti medesimi, in vista dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 4, lett. a), della legge n. 146 del 1998, come modificato dall'articolo 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Nei confronti dei contribuenti di cui al punto 2, l'articolo 1, comma 19 della medesima legge 296 del 2006 ha invece

previsto, ferma restando l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore, la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, al fine di individuare specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

Si ricorda che i contribuenti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devono barrare l'apposita casella posta nel primo rigo del quadro RF.

Nel **rigo RF1, colonna 4**, va indicato l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore annotati nelle scritture contabili.

Per ulteriori chiarimenti in merito alle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, nonché in riferimento alle cause di inapplicabilità dagli studi di settore si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli per la compilazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi e dei parametri.

4.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF4 o RF5**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.

Variazioni in aumento

Con riferimento al **rigo RF7**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, diverse da quelle che si qualificano per l'esenzione ai sensi dell'art. 87 del TUIR, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nel periodo di imposta in cui sono realizzate ovvero - su opzione del contribuente - in quote costanti nel periodo stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La rateizzazione delle plusvalenze può essere effettuata a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (ridotto ad un anno per le società sportive professionistiche) ovvero, nel caso di immobilizzazioni finanziarie, siano stati iscritti come tali negli ultimi tre bilanci.

Ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR, il regime di rateizzazione è applicabile anche alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1, del citato art.86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta di realizzo o di conseguimento, indicando:

- nel **rigo RF34, in colonna 2**, l'intero ammontare delle plusvalenze e delle sopravvenienze tassabili (ivi compresa l'eventuale parte di tali componenti che supera quella contabile, da indicare nel rigo RF32, colonna 19); l'ammontare di tali plusvalenze va indicata anche in **colonna 1**;
 - nel presente rigo RF7, in **colonna 2**, la quota delle plusvalenze e delle sopravvenienze fiscali da includere nell'imponibile: ad esempio, in caso di scelta del periodo massimo di rateizzazione, l'importo da indicare corrisponde ad un quinto dell'ammontare delle plusvalenze e sopravvenienze fiscali, indicate nel suddetto rigo RF32. L'ammontare delle plusvalenze va indicato anche in **colonna 1**.
-

Nello stesso rigo RF7, colonna 2, vanno indicate anche le quote costanti delle plusvalenze e delle sopravvenienze oggetto di rateizzazione in precedenti periodi d'imposta.

L'importo complessivo delle plusvalenze e delle sopravvenienze, relative al periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, per le quali si esercita il diritto di rateizzazione e l'importo corrispondente alla quota costante prescelta vanno indicati, rispettivamente, nei **rigi RF66 (colonne 1 e 2) e RF67 (colonne 1 e 2)**.

Ai sensi dei commi 126 e 130 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, successivamente all'ingresso nel regime speciale delle società di investimento immobiliare (SIIQ e SIINQ) - vedere la voce "Legge 27 dicembre 2006, n. 296", nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa" - l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto di eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.

A tal fine nel predetto rigo RF7, colonna 2, con evidenza anche in colonna 1, va indicata anche la quota delle plusvalenze realizzate al valore normale, al netto di eventuali minusvalenze, degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalle predette società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario, qualora, a scelta della società, non assoggettato a imposta sostitutiva dell'IRES, e nel rigo RF32, colonna 2, con evidenza anche in colonna 1, anche l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate al valore normale, al netto di eventuali minusvalenze.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le plusvalenze di cui all'art. 86, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione, concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell'opzione.

Con riferimento al **rigo RF8**, si ricorda che, a norma dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati ovvero - a scelta del contribuente - in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati, indicando, nel rigo RF35, l'intero importo dei proventi incassati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (ivi compresi quelli da indicare nel rigo RF32, contabilizzati in esercizi precedenti) e, nel rigo RF8 la quota da includere nell'imponibile. Nello stesso rigo RF8, vanno indicate anche le quote costanti dei contributi e delle liberalità oggetto di rateizzazione in precedenti periodi d'imposta.

L'ammontare dei proventi incassati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per i quali si procede alla rateizzazione, va indicato nel rigo RF68; nel rigo RF69, va indicato l'importo della quota costante prescelta.

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali, per quelli situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 37, comma 4-bis, e 185 del TUIR), e a norma dell'art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero. Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32, pur se nei limiti ivi

stabiliti.

In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell'art. 90 del TUIR. Si precisa che - ai sensi dell'art. 2 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 -, per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1, comma 1, della citata legge, il relativo reddito dei fabbricati di cui all'art. 90 del TUIR non concorre alla formazione del reddito imponibile per la durata di sospensione legale dell'esecuzione di sfratto, con un massimo di otto mesi. Si ricorda che, per il periodo d'imposta 2008, per espressa previsione dell'art. 22-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si rendono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 1, commi 4, 5 e 6, e 2 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (vedere la voce "Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Se il fabbricato si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale", sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 37, comma 4-bis, del TUIR, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per fruire della suddetta agevolazione, il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, i dati catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Per tanto, nei **rigli RF12 e RF39** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF11** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.

Le rivalutazioni dei redditi dominicali non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettabili alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli ai giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del TUIR, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Per tanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RF13**, va indicato, in **colonna 4**, l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 2, anche nel caso in cui la società si avvalga delle seguenti disposizioni:

"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri", da evidenziare in **colonna 2**.

(Ar t. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore", da evidenziare in **colonna 2**.

(Ar t. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146)

In **colonna 3**, va indicata l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotta dalla legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito.

(Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

In **colonna 1**, per i seguenti soggetti, considerati "grandi contribuenti" (art. 27 decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) deve essere indicato:

- per le banche e gli altri soggetti finanziari la somma degli interessi attivi e proventi assimilati e dei proventi da quote di fondi comuni delle commissioni attive dei profitti da operazioni finanziarie e degli altri proventi di gestione;
- per le imprese di assicurazione la somma dei premi e degli altri proventi tecnici.

Nel **rigo RF14**, deve essere indicato l'ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Si ricorda che ai sensi del comma 21 dell'art. 81 del decreto legge n. 112 del 2008, il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'art.92-bis del TUIR, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'art. 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso.

Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa.

Si ricorda che per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 58, lett. e), della legge n. 244 del 2007, all'art. 94 del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi, assume rilievo anche ai fini fiscali.

Nel **rigo RF15**, vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell'art. 95, comma 5, del TUIR, si renderanno deducibili nel periodo d'imposta di effettivo pagamento (vedere le istruzioni al rigo RF40).

Nel **rigo RF16**, nella **colonna 1**, va indicato l'importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell'art. 96 del TUIR come modificato dall'art. 1, comma 34, lett. i) della legge 24 dicembre 2007, n. 244; al fine di determinare l'importo dell'eccedenza di tali interessi passivi va compilato l'apposito prospetto posto nel presente quadro RF.

Limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 dell'art. 96 del Tuir sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare (vedere nelle "Novità alla disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133").

In **colonna 2**, del medesimo rigo RF16, va indicato l'importo della precedente colonna 1 e degli altri interessi passivi indeducibili (ad esempio: interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del TUIR; interessi obbligazionari indeducibili, ai sensi dell'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995; interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA, indeducibili ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993).

Nel **rigo RF17**, vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RF18, colonna 1**, va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle previste dall'art. 100, comma 2, lett. f), h), se di importo non superiore a euro 2.065,83, lett. l), se di importo non superiore a euro 1.549,37, lett. m), n), o).

In **colonna 2**, oltre l'importo di colonna 1, va indicato l'importo delle spese relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 1, del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. i), del TUIR. Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF19**, va indicato l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR.

Nel **rigo RF22, colonna 1**, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali imputate al conto economico eccedenti l'importo deducibile ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997. Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. Il comma 3-bis, dell'art. 103, del TUIR (inserito con l'art. 1, comma 58, lett. g), della legge n. 244 del 2007), per i soggetti che hanno redatto il bilancio in base ai principi contabili internazionali, le quote di ammortamento del costo dell'avviamento e dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Per i beni mobili registrati, con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale, si rinvia alle indicazioni riportate nelle "Novità alla disciplina del reddito d'impresa" con riferimento ai commi 218 e 219, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ATTENZIONE

Si ricorda che l'efficacia della predetta disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea e può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea; la fruizione di aiuti ritenuti illegittimi dalla CE, determina il recupero delle somme presso il beneficiario.

Nel **rigo RF22, colonna 2**, vanno indicate le quote di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili imputate al conto economico, per la parte che eccede l'importo deducibile ai sensi dell'art. 104 del TUIR.

Nel **rigo RF22, colonna 3**, va indicato l'ammontare degli ammortamenti indeducibili, comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF24, colonna 2**, va indicato l'importo:

- delle spese di rappresentanza, di cui all'art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, come modificato dal comma 33, lett. p), dell'art. 1 della legge n. 244 del 2007; tale importo va indicato anche in **colonna 1**; si ricorda che ai sensi del suddetto comma 2 dell'art.108, tali spese non sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se non rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del predetto decreto, le imprese di nuova costituzione le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso riportare l'importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d'imposta nel rigo RS146;
- della spesa che la società o l'ente ha sostenuto nell'interesse dei soci per la perizia giurata di stima, di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, come prorogato da ultimo dall'art. 11-quaterdecies, comma 4, del D.L. n. 203 del 2005, rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati.

Nel predetto rigo va indicata analoga variazione dai soggetti con periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, che applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 2, del D.L. del 2002 n. 282, a seguito dell'art. 1 comma 91 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell'art. 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR. Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel **rigo RF43**.

Nel **rigo RF25**, va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione imputato al conto economico eccedente, ai sensi dell'art. 102, comma 6, del TUIR, la quota deducibile nel periodo d'imposta; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione vanno indicate nel rigo RF54, indicando il **codice 6** nell'apposito campo.

Nel **rigo RF26, colonna 1**, va indicato l'importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza imputato al conto economico eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 105 del TUIR. In **colonna 2**, va indicata l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 106 del TUIR; per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione (vedere nelle "Novità alla disciplina del reddito d'impresa" alla voce "decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), le svalutazioni sono deducibili nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio [vedere in **Appendice** la voce "Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione)"]; si precisa che per i soggetti IAS, il predetto limite non si applica alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti. I soggetti cui si applica il comma 3 del citato articolo 106 possono, tuttavia, assoggettare anche le predette differenze di prima iscrizione ai limiti ivi indicati. In **colonna 3**, va indicato l'importo degli altri accantonamenti imputati al conto economico non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell'art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF32**, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo.

In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1**, il 5 per cento dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;
- **codice 5**, il valore normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Beni la cui cessione non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa");
- **codice 99**, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nel quadro, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - la remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ai sensi dell'art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR;
 - le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
 - la differenza negativa tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all'art. 110, comma 7 e all'art. 160, comma 2, del TUIR;
 - l'intero ammontare dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato;
 - l'ottanta per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto della legge n. 289 del 2002, l'intero ammontare degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;
 - l'ammontare, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2005, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili e l'ammontare, ai sensi del successivo comma 6, derivante dall'eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli artt. 115, comma 11, 128 e 141 del TUIR. Si precisa che resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi e che, in ossequio al principio di neutralità cui si ispira la transizione agli IAS, la suddetta irrilevanza può riguardare anche l'ipotesi di eliminazione di fondi per rischi ed oneri diversi da quelli espressamente menzionati nel citato art. 13, comma 6.

Nella **colonna 19** va indicato il totale degli importi riportato nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18.

Nel **rigo RF40**, vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.

Nel **rigo RF43, colonna 2** vanno indicate, le spese di rappresentanza deducibili ai sensi dell'art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR comprese le quote deducibili nell'esercizio relative ai periodi d'imposta precedenti di cui all'art. 108, comma 2, del TUIR nella versione precedente alle modifiche apportate dal comma 33 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (vedere la voce "Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)" nelle "Novità alla disciplina del reddito d'impresa"), da indicare anche in **colonna 1**; nonché le quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito

dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del TUIR).

Nel **rigo RF44**, va indicato l'ammontare delle imposte anticipate imputate al conto economico.

Nel **rigo RF47**, vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), del TUIR, imputati al conto economico ed esclusi da tassazione, ai sensi dell'art. 89 del TUIR, in misura pari al 95 per cento dell'importo percepito nel periodo d'imposta.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 58, lett. d), della legge n. 244 del 2007, all'art. 89 del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.

In particolare, in tale rigo va indicato il 95 per cento:

- delle somme attribuite o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti (art. 47, comma 7, del TUIR);
- della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto; se l'associante ha dedotto in base alla disciplina previgente all'IRES remunerazioni corrisposte per contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, non si applica il limitato concorso alla formazione del reddito imponibile dell'associato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 344 del 2003;
- degli utili provenienti da soggetti esteri, che non siano residenti in paradisi fiscali, ovvero, se residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora il dichiarante abbia dimostrato a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione. L'esclusione dalla formazione del reddito per il 95 per cento si applica al verificarsi della condizione prevista dall'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.

In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR, la misura dell'esclusione degli utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, imputati al conto economico è pari al 60 per cento dell'importo percepito nel periodo d'imposta.

Nel **rigo RF54**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo.

In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1**, i dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
 - **codice 6**, le quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF25;
 - **codice 99**, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate nel quadro, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - la remunerazione spettante in base ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), contabilizzata per competenza, non ancora percepita;
 - le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente per la parte eccedente le minusvalenze dedotte. I beni patrimoniali di cui all'art. 86 che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, vanno indicati nel quadro RV;
 - le minusvalenze, le sopravvenienze e le perdite determinate ai sensi dell'art. 101 del TUIR, non imputate al conto economico ovvero imputate in misura inferiore, tenendo conto in tal caso della differenza; ai sensi del comma 2-bis
-

del predetto art. 101 del TUIR (introdotto dal comma 58, art. 1 della legge n. 244 del 2007) in deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.

- l'importo deducibile nel presente periodo d'imposta in relazione ai marchi e all'avviamento per coloro che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, in alternativa al regime dell'imposizione sostitutiva prevista dal comma 33 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come prorogata dall'art. 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconosciuta, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. In base a detta disposizione, il reddito di tali soggetti è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), del TUIR, costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi); ai sensi del comma 168, art. 1, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) le predette disposizioni si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008;

- gli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio, del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale di raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, se accantonati nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve;

per le società cooperative e loro consorzi, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 601 del 1973;

- le indennità e i premi per il fermo definitivo dei natanti corrisposti alle imprese di pesca (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti");

- la differenza positiva tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all'art. 110, comma 7 e all'art. 160, comma 2, del TUIR.;

- la deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti per interventi di efficienza energetica per l'illuminazione ai sensi del comma 354 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- l'ammontare che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2005, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, deriva dall'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

- ai sensi del comma 34 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la differenza non imputata a conto economico per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del Tuir, ai quali non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico (vedere nelle "Novità alla disciplina del reddito di impresa" alla voce "Legge 24 dicembre 2007 n. 244").

Nella **colonna 19** va indicato il totale degli importi riportato nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18.

Nel **rigo RF56**, va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente somma algebrica:

RF4 o RF5 + RF6, colonna 4 + RF33 - RF55

Nel caso di partecipazione in società semplici residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 240 del 1991, da indicare nel **rigo RF57, colonna 1** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF58, colonna 1**). Nella colonna 1 del rigo RF57, vanno altresì riportati i redditi imputati da società in nome collettivo e in accomandita semplice evidenziati nel rigo RS144, aumentato dell'eventuale reddito minimo indicato nella colonna 3 del rigo RF57. L'ammontare degli utili imputati al conto economico nonché delle riprese di valore delle partecipazioni va indicato nel **rigo RF36**, (le svalutazioni delle partecipazioni detenute in tali soggetti vanno indicate, invece, nel **rigo RF32**, tra le altre variazioni in aumento).

In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 115 del TUIR, nel rigo **RF57, colonna 2** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF58, colonna 2**) va indicato, l'ammontare del reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, così come risultante nell'apposito prospetto nel quadro RS.

Nel **rigo RF57, colonna 3**, va indicata la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative (comprese le società in nome collettivo e in accomandita semplice) ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Nel **rigo RF57, colonna 4**, va indicata la somma dell'importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo.

Nel **rigo RF58, colonna 3**, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo.

Nel **rigo RF59, colonna 2** va indicato l'importo derivante dalla seguente somma algebrica :

RF56 + RF57 colonna 4 - RF58 colonna 3

Se il risultato è negativo, l'importo va preceduto dal segno "-".

Si precisa che, nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RF57, l'importo da indicare nel rigo RF59 colonna 2 non può essere inferiore al "reddito minimo". In tal caso si dovrà procedere alla compilazione della **colonna 1**, del **rigo RF59** che contiene l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Tale eccedenza si determina applicando la seguente formula algebrica:

RF58 colonna 3 - (RF56+ RF57 colonna 4 - RF59 colonna 2) Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d'impresa.

L'eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel quadro RS.

In caso di trust trasparente la perdita o una parte di essa in caso di trust misto deve essere indicata nel quadro PN.

L'ammontare delle erogazioni liberali da indicare nel **rigo RF60**, commisurate al reddito d'impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF59**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all'art. 100, comma 2, lettere h) ed l), del TUIR, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e a euro 1.549,37. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi. Nell'ipotesi in cui nel rigo RF59 sia stata indicata una perdita, tale importo va riportato nel rigo RF62 senza essere preceduto dal segno meno.

4.5

Prospetto e per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi.

Il presente prospetto deve essere compilato per la verifica delle condizioni di operatività, secondo le previsioni dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Esclusione/Disapplicazione

La casella Esclusione/Disapplicazione di cui **rigo RF74 colonna 1**, va compilata dai soggetti non tenuti all'applicazione della disciplina in oggetto. In particolare, nella suddetta casella va indicato, il codice:

- 1 - per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
- 2 - per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- 3 - per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- 4 - per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
- 5 - per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- 6 - per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
- 7 - per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
- 8 - per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- 9 - per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
- 10 - per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
- 11 - per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 sono state individuate, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, ulteriori cause oggettive di disapplicazione della disciplina. A tal fine, nella casella "Esclusione/Disapplicazione" va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento, uno dei codici di seguito elencati:

- 20 - ipotesi di cui alla lett. b);
- 30 - ipotesi di cui alla lett. c);
- 40 - ipotesi di cui alla lett. d);
- 50 - ipotesi di cui alla lett. e);
- 60 - ipotesi di cui alla lett. f);
- 70 - ipotesi di cui alla lett. f), in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto.

Nella predetta casella va indicato il codice "99" nel caso in cui il soggetto assuma l'impegno di cui alla lett. a), punto 1, del citato provvedimento.

Si precisa che per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici "40", "50" e "60", il presente prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti.

Sono, inoltre, esclusi dall'applicazione del citato art. 30 della legge n. 724 del 1994, i soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 1, commi 111 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, come prorogata dall'art. 1, comma 129, della legge n. 244 del 2007, relativamente al periodo di imposta anteriore allo scioglimento ovvero alla trasformazione in società semplice e che abbiano richiesto la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione; in tal caso va

barrata la casella "Scioglimento o trasformazione".

Ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994, è prevista la possibilità di richiedere all'Agenzia delle Entrate la disapplicazione della disciplina in esame ex art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In caso di accoglimento dell'istanza, vanno barrate, anche congiuntamente, le caselle:

- "Imposta sul reddito", se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all'IRES;
- "IRAP", se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all'IRAP;
- "IVA", se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all'IVA.

Qualora risultino barrate contemporaneamente le tre caselle il resto del prospetto non va compilato.

La casella "Casi particolari" va compilata:

- nell'ipotesi in cui il dichiarante, nell'esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non abbia posseduto alcuno dei beni indicati nei righi da RF79 a RF84. In tal caso va indicato il codice "1" e il resto del prospetto non va compilato;
- nell'ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all'esercizio relativo alla presente dichiarazione, non abbia posseduto alcuno dei beni indicati nei righi da RF79 a RF84.

In tal caso va indicato il codice "2" e le colonne 4 e 5 dei righi da RF79 a RF85 non vanno compilate.

Nel **rigo RF75, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) del TUIR e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'art. 5 del Tuir, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RF76, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RF77, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria catastale A/10.

Nel **rigo RF78, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti.

Nel **rigo RF79, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

Nel **rigo RF80**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni (art. 30, comma 1, lett. c), della legge n. 724 del 1994), anche in locazione finanziaria, situate nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RF79 a RF84, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascuno esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.

Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'articolo 110, comma 1, del TUIR.

Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RF81, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1 dei rigi da RF75 a RF80.

Nel rigo RF81, **colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Qualora nel **rigo RF81** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo.

In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRES è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel **rigo RF82** la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 87 del TUIR;
- dividendi che fruiscono della detassazione di cui all'art. 89 del TUIR.

Nel **rigo RF83** va indicato il reddito minimo, pari alla differenza tra l'importo di rigo RF81, colonna 5, e l'importo di rigo RF82. Si procede, quindi, al raffronto tra l'ammontare di cui al rigo RF83 e quello indicato al rigo RN6 del quadro RN.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Il rigo RN6 va aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite, e le perdite non compensate di cui al rigo RF59, colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il Consolidato.

4.9

Prospetto del capitale e delle riserve

La predisposizione prospetto intestato al capitale sociale e alle riserve risponde all'esigenza di monitorare - per tutti i soggetti, a prescindere, quindi, dalle dimensioni e dalle regole di redazione del bilancio - la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.

Si precisa che i dati richiesti nei rigi intestati alle riserve vanno forniti per "masse": vale a dire, raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte.

In caso di poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte capitale e parte utile), il relativo importo andrà suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti rigi. Nella colonna "Saldo iniziale" va indicato l'importo della voce richiesta, così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente

dichiarazione; nelle colonne intermedie, “Incrementi” e “Decrementi”, vanno indicate le variazioni delle poste di patrimonio netto intervenute nel corso dell’esercizio ; nella colonna “Saldo finale”, va indicato l’importo derivante dalla somma algebrica delle precedenti colonne, che costituirà anche il dato di partenza (“Saldo iniziale”) del prospetto della successiva dichiarazione.

Ciò precisato in via generale, si forniscono, di seguito, alcune specifiche indicazioni per la compilazione:

rigo RF106, nella **colonna 1**, l’importo del capitale sociale (o del fondo di dotazione) comprensivo della quota sottoscritta e non versata, così come risultante dal bilancio del precedente esercizio; nella **colonna 2**, gli incrementi verificatisi nel corso dell’esercizio per delibere di aumento del capitale (o del fondo di dotazione) per effetto di nuovi conferimenti o per passaggio a capitale di riserve; nella **colonna 3** , i decrementi verificatisi nel corso dell’esercizio per delibere di riduzione o di abbattimento del capitale (o del fondo di dotazione); nella **colonna 4** , l’importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 1 a 3; nella **colonna 5** , la quota di capitale sociale indicato nella colonna 1 formata nei precedenti esercizi a seguito dell’imputazione di riserve di utili; nella **colonna 6**, gli incrementi di tale quota di capitale verificatisi nell’esercizio (ivi incluso l’imputazione a capitale dell’utile dell’esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione); nella **colonna 7**, i decrementi di tale quota del capitale sociale verificatisi nel corso dell’esercizio per effetto della riduzione per esuberanza o dell’abbattimento per perdite; nella **colonna 8**, l’importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 5 a 7; nella **colonna 9**, la quota del capitale sociale (o fondo di dotazione) costituita per imputazione, anche successiva, dei saldi in sospensione d’imposta emersi a fronte della rivalutazione dell’attivo operata in applicazione di leggi speciali nonché la quota del capitale formata a seguito del passaggio a capitale di altre riserve in sospensione d’imposta, che abbiano mantenuto tale regime; nella **colonna 10**, gli eventuali incrementi della parte di capitale in sospensione d’imposta verificatisi nell’esercizio; nella **colonna 11**, i decrementi della parte di capitale in sospensione d’imposta verificatisi nell’esercizio per effetto di riduzione o abbattimento del capitale; nella **colonna 12**, l’importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 9 a 11;

rigo RF107, nella **colonna 1**, va indicato l’ammontare complessivo delle riserve aventi natura di capitale esistenti nel bilancio precedente; si tratta, ad esempio: delle riserve costituite con le somme ricevute dalla società a titolo di sovrapprezzo azioni, di quelle costituite con versamenti operati dai soci fuori dal nominale, etc.; nella **colonna 2** , va indicato l’importo degli incrementi di riserve della stessa natura verificatisi nel corso dell’esercizio e, nella **colonna 3** , i relativi decrementi verificatisi per effetto di atti distributivi ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio o, ancora, per effetto del consolidamento a capitale di dette riserve (in quest’ultimo caso, un importo corrispondente andrà indicato nella colonna 2 del rigo RF106); nella **colonna 4**, va indicato l’importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;

rigo RF108, in **colonna 1** vanno indicate le riserve costituite prima della trasformazione di cui all’art. 170, comma 3, del TUIR, con utili imputati ai soci a norma dell’art. 5 del TUIR ed iscritte in bilancio con indicazione della loro origine dopo la trasformazione stessa. Nella **colonna 3**, va indicato l’importo dei decrementi delle riserve di utili per effetto delle distribuzioni che non concorrono a formare il reddito dei soci nonché per effetto dell’imputazione di esse a capitale che non comporta l’applicazione del comma 6 dell’art. 47 del TUIR (in quest’ultimo caso un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 2 del precedente rigo RF106);

rigo RF109, vanno indicate le riserve alimentate con utili di esercizio prodotti durante la fase di applicazione del regime opzionale di tassazione per trasparenza, di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 23 aprile 2004, salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli

utili e le riserve di utili realizzati nei periodi di efficacia dell'opzione. L'integrale esclusione di detti dividendi si applica anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del citato D.M. 23 aprile 2004.

I dati concernenti la destinazione dell'utile relativo al primo esercizio di trasparenza devono essere forniti nel successivo rigo RF116;

rigo RF110, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve alimentate con utili, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella **colonna 2**, va indicata la parte dell'utile dell'esercizio precedente accantonata a riserva; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve (in quest'ultimo caso, un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 6 del precedente rigo RF106); nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;

rigo RF111, nella **colonna 1**, va indicata la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2008 (vedere nelle "Novità alla disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008)"); nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle predette riserve verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve; nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;

rigo RF115, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve in sospensione d'imposta risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella **colonna 2**, gli incrementi di tale tipo di riserve verificatisi nell'esercizio; nella **colonna 3**, i decrementi di tali riserve verificatisi per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale (in quest'ultimo caso, un corrispondente importo va indicato nella colonna 2 ovvero nella colonna 10 del rigo RF106, a seconda che tale vicenda comporti o meno la cessazione del regime di sospensione); nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi dei campi precedenti;

rigo RF116, va data indicazione del risultato (utile o perdita) del conto economico dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione; in particolare, nella **colonna 1**, va indicata la quota dell'utile oggetto di distribuzione; nella **colonna 2**, la quota accantonata a riserva e, nella **colonna 3**, la parte eventualmente destinata alla copertura di perdite di precedenti esercizi portate a nuovo; nella **colonna 4**, va indicata la perdita dell'esercizio e le perdite dei precedenti esercizi portate a nuovo.

Si ricorda che, per effetto della presunzione posta dall'art. 47, comma 1, secondo periodo, del TUIR, l'eventuale distribuzione di poste del patrimonio netto aventi natura di capitale in luogo dell'utile di esercizio o di riserve di utili presenti in bilancio deve essere riqualficata agli effetti fiscali in distribuzione di utili. Ai fini della compilazione del presente prospetto, per tanto, la distribuzione delle riserve di capitale dovrà, in questo caso, considerarsi come non avvenuta e, in corrispondenza, l'utile dell'esercizio o le riserve di utili come distribuiti.

Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto 7 settembre 2007, n. 174, stabilisce che salva diversa volontà assembleare, in caso di distribuzione di riserve, si considerano distribuite prioritariamente quelle formatesi anteriormente all'inizio

del regime speciale SIIQ e SIINQ e quelle formatesi durante la vigenza di tale regime con utili derivanti dalla gestione imponibile.

I soggetti che si sono avvalsi delle discipline di rivalutazione di cui all'art. 1, commi 469 e 473, della legge n. 266 del 2005, nel caso di imputazione a capitale delle riserve in sospensione d'imposta, devono indicare gli importi rispettivamente nel rigo RF109, colonna 3 e nel rigo RF106, colonna 10.

I soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio devono tenere conto direttamente in sede di compilazione della colonna 1 del rigo RF110, ovvero della colonna 5 del rigo RF106, delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d'esercizio redatto secondo tali principi.

4.10

Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che intendono fruire della deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 del Tuir; non si applica il predetto articolo e, quindi, il prospetto non deve essere compilato:

- dalle banche e dagli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria;
- dalle imprese di assicurazione nonché dalle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
- dalle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554;
- dalle società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- dalle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni;
- dalle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione. Con effetto dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 33, lettere i) e l), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono stati abrogati gli articoli 97 e 98 del Tuir ed è stato riformulato il calcolo degli interessi passivi deducibili di cui all'art. 96 del medesimo Tuir.

Ai sensi dell'art. 96 del Tuir gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110 del Tuir, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

A tal fine nel **rigo RF118** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo corrispondente agli interessi passivi annotati in bilancio;
 - in **colonna 2**, l'importo degli interessi attivi annotati in bilancio, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, vanno ricompresi nella presente colonna anche gli interessi attivi virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
 - in **colonna 3** il minor importo tra quelli indicati nelle colonne 1 e 2, corrispondente all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili;
 - in **colonna 4** l'eventuale eccedenza degli interessi passivi deducibili corrispondente alla differenza, se positiva,
-

tra gli importi di cui alle predette colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF119** va indicato in **colonna 1** l'importo corrispondente al risultato operativo lordo.

Si precisa che per tale importo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. In **colonna 2** va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui alla colonna 1. A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 4 del rigo RF118, riportare il minore tra l'importo eventualmente indicato nella predetta colonna 4 ed il 30 per cento dell'importo di cui a colonna 1 del presente rigo.

Si sottolinea che per il primo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per il secondo periodo d'imposta successivo, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro.

Nel **rigo RF120**, **colonna 2** va indicato l'ammontare relativo al risultato operativo lordo eccedente l'importo che è stato utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra il 30 per cento dell'importo di colonna 1 del rigo RF119 e l'importo di colonna 4 del rigo RF118.

Nel **rigo RF121**, **colonna 2** va indicato l'importo relativo alla quota di interessi passivi non deducibili da riportare nel rigo RF16 (variazione in aumento) corrispondente alla differenza tra l'importo di cui al rigo RF118, colonna 4, e quello di cui al rigo RF119, colonna 2. Nel caso in cui la colonna 4 del rigo RF118 non sia compilata, ovvero sia pari alla colonna 2 del rigo RF119, il presente rigo non deve essere compilato.

Si precisa che gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

Qualora il dichiarante abbia aderito al regime del consolidato nazionale, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Tuir, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione.

A tal fine nel **rigo RF120, colonna 1** e nel **rigo RF121, colonna 1** devono essere indicati rispettivamente gli importi, già indicati nelle rispettive colonne 2, di RoI eccedente e di interessi passivi riportabili che sono trasferiti al consolidato e che devono essere indicati nel quadro GN (o GC) rispettivamente in colonna 2 e colonna 1 del rigo GN36 (oppure nella colonna 2 e nella colonna 1 del rigo GC36).
